



**COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA**

SERVIZIO - SEGRETERIA-ordinanze

**ORDINANZA
PROT. 6301**

N. 02779 - DEL 06/06/2020

OGGETTO:	CONTRASTO AD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA PER PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE GIOCO
-----------------	---

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4 del TUEL, in forza del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RICHIAMATO quanto previsto ai punti 8 e 9 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 che espressamente prevedono:

punto 8 - è vietato l'assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

punto 9 – Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020 che all'art. 1 lettera b) dispone: *“ l'Accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alle loro cure, ad aree di gioco all'interno di parchi, ville o giardini pubblici, per svolgere l'attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”;*

DATO ATTO in particolare che le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid – 19” prevedono che nelle aree gioco:

• i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;

• tutte le persone che accedono – di età superiore ai 3 anni – devono essere dotate di mascherine e devono rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro tra persone presenti all'interno della stessa area.

RICHIAMATA la propria ordinanza n° 2762 iscritta al Prot. n° 3116 del 13/3/2020, che ordinava la chiusura dell'area del Parco Trebbia del capoluogo, comprendete il Parco Bambini di Beslan ed il Parco degli Alpini

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 30 aprile 2020, che stabilisce al punto 5 *“E' consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.*

RICHIAMATA la propria ordinanza n° 2770 iscritta al Prot. n° 4922 del 04/05/2020, che ordinava il divieto di accesso al Lungotrebbia ed invitava i cittadini ad un utilizzo attento e al mantenimento delle distanze sociali

RICHIAMATA la propria ordinanza n° 2773 iscritta al Prot. n° 5630 del 18/05/2020, che ordinava tra l'altro il divieto di accesso a tutti i parchi gioco presenti sul territorio comunale fino a successive disposizioni;

PRECISATO CHE i contenuti della presente Ordinanza saranno trasmessi alla Prefettura di Piacenza;

ORDINA

La **riapertura dei giardini pubblici**, dei parchi e dei campi gioco in essi inseriti a far tempo da **sabato 6 giugno 2020 a partire dalle ore 14.00**, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla cartellonistica esposta.

Alle persone che accederanno ai giardini ed ai parchi pubblici si consiglia l'uso della mascherina e il mantenimento delle distanze di sicurezza interpersonale, di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Il rispetto delle prescrizioni sopra specificate saranno verificate dalla Polizia Locale.

L'accesso e la permanenza all'interno delle aree gioco è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
- tutte le persone che accedono – di età superiore ai 3 anni – devono essere dotate di mascherine e devono rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro tra persone presenti all'interno della stessa area.

La violazione della presente ordinanza implica l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar Emilia Romagna entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Si dispone la trasmissione a: Carabinieri di Rivergaro; Carabinieri Forestali di Rivergaro; Polizia Municipale, Guardie Ecologiche Volontarie.

Rivergaro, li 06/06/2020



**Il Sindaco
Albasi Andrea**